



CERTIFICAZIONE FORESTALE

REGOLAMENTO DI GRUPPO

1. Generalità

Il presente Regolamento illustra le procedure seguite dal Gruppo di certificazione Co.For.Ma. per la certificazione PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) secondo i seguenti standard applicabili:

- Gestione Forestale Sostenibile (GFS), di gruppo (PEFC ITA 1000, ITA1001-1)
- Servizi ecosistemici SE01- SE03

Art. 1 – Membri del gruppo di certificazione

1. Si definiscono i membri del gruppo di certificazione i proprietari forestali, sia pubblici che privati, che intendono mettere in sinergia gli obiettivi di gestione forestale con il gruppo.
2. Tutti i membri nominano il Consorzio Forestale Matese e il suo gruppo di tecnici campo gruppo.
3. I membri sono tenuti a contribuire economicamente alle spese di certificazione calcolate in base agli ettari certificati, ogni anno.
4. Entro il 31 ottobre di ogni anno il capogruppo comunica ai singoli membri la quota per l'annualità futura, calcolata sulla base degli ettari di proprietà meno il contributo del Consorzio Forestale Matese.
5. I nuovi membri sono tenuti a formulare richiesta ufficiale al capogruppo del Gruppo di certificazione inviando il modello proposto (Allegato 1) alla pec del Consorzio Forestale Matese.
6. Sono a carico dei nuovi membri le spese per relative alla certificazione per l'audit dell'organismo certificatore e del consulente per l'aggiornamento del Manuale di GFS

Art. 2 – Pianificazione e gestione

1. Ogni membro deve disporre di un **Piano di Gestione Forestale (PGF)** approvato e aggiornato almeno ogni 10 anni.
2. Le attività di utilizzazione descritte con apposito progetto di taglio devono rispettare i limiti stabiliti nel PGF in termini di volumi, turni e modalità di prelievo.
3. E' obbligatorio adottare pratiche che prevengono il degrado e favoriscano la resilienza degli ecosistemi, come tutelare la viabilità, usare oli e combustibili ecosostenibili ecc.
4. E' obbligatorio dirigere un libro giornale durante le utilizzazioni con cadenza mensile, ove si riportano la superficie caduta al taglio fino alla data di redazione, il numero di piante abbattute ingiustamente, se il riordino delle ramaglie è stato fatto come prescritto da progetto.
5. Rispettare le normative nazionali e regionali vigenti in materia forestale.

Art. 3 – Nomina del Valutatore

Il gruppo individua e nomina un valutatore che a fine di ogni intervento selvicolturale dovrà valutare se l'intervento è stato eseguito secondo la Checklist (Allegato 2)

Art. 4 – Quota per la certificazione

1. Il costo preventivato per la certificazione comprensivo di audit da parte del membro di certificazione, PEFC Italia e consulente verrà definito annualmente sotto computazione aggiornata anno per anno delle spese essenziali per mantenere la certificazione.
2. Tale quota verrà divisa in base alla superficie in ettari di bosco certificato da parte di ogni membro del gruppo.
3. La quota dovrà essere versata entro il 31/10 dell'anno precedente.
4. Se la quota, tramite sponsorizzate o progetti simili può essere coperta dal Consorzio, sarà il direttore Tecnico a comunicare entro il primo ottobre di ogni anno la copertura di ogni quota.

Art. 4 – Tracciabilità

1. Tutto il materiale legnoso e non legnoso deve essere registrato e tracciato secondo i protocolli PEFC e EUDR.
2. Al fine di essere mantenuti e aggiornati i registri delle utilizzazioni, è compito del direttore lavori, quello di comunicare al campo gruppo le quantità prelevate, destinate e vendute, contestualmente al collaudo dell'utilizzazione

Art. 5 – Aspetti sociali e occupazionali

1. Devono essere rispettati i contratti collettivi di lavoro e le normative in materia di sicurezza.
2. È obbligatorio per la ditta esecutrice del taglio, quello di fornire dispositivi di protezione individuale (DPI) e formazione periodica agli operatori.
3. Devono essere rispettati i diritti delle comunità locali e garantito l'accesso alle aree forestali per usi tradizionali, compatibili con la sostenibilità.

Art. 6 – Monitoraggio e miglioramento continuo

1. Ogni membro deve raccogliere e conservare dati relativi alla crescita delle foreste, agli interventi e alla biodiversità.
2. È obbligatoria la partecipazione alle verifiche interne ed esterne condotte dall'organismo di certificazione.
3. I membri devono impegnarsi ad adottare azioni correttive in caso di non conformità rilevate.

Art. 7 – Sanzioni e sospensioni

1. Le violazioni del presente regolamento comportano richiami formali, sospensione o esclusione dal sistema di certificazione.
2. In caso di gravi non conformità ambientali, sociali o legali, la sospensione può essere immediata.

Art. 8 – Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione e deve essere sottoscritto da tutti i membri aderenti al gruppo di certificazione. Eventuali modifiche saranno comunicate e approvate dall'assemblea dei partecipanti.